Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 226

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 18 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO

**Ministero del tesoro**



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1983, n. **374**.

**Sostituzione del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei settori viaggiante e di macchina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina, è sostituito dal seguente:

*Capo II*

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI SETTORI VIAGGIANTE E DI MACCHINA

Art. 7.

*Lavoro ordinario*

1. — Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, lettera *b*), è considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, fatta eccezione:

*a*) per il tempo relativo al riposo fuori residenza;

*b*) per il tempo impiegato per la consumazione del pasto, se richiesto dal personale in servizio sui treni merci in forte ritardo, nelle soste consentite allo scopo in impianti compatibili con la circolazione dei treni.

Fermi restando i vincoli di cui ai successivi articoli, qualora il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza superi le 200 ore mensili in esercizio, il personale acquista titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

2. — La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri è di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite è elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non più di una volta per il personale di macchina e non più di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In sede di formazione dei turni può essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche più di una o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non è applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6.

Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore.

3. — Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non può eccedere:

4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza;

7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza;

i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea.

A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti.

Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 4.

Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare:

350 km nei servizi con riposo fuori residenza;

450 km nei servizi senza riposo fuori residenza.

4. — In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti.

Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

5. — Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.

Art. 8.

*Riposo giornaliero*

1. — La durata minima del riposo giornaliero in residenza è di 18 ore. Tale limite è elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.

2. — La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza è di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verrà determi-

nato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.

3. — In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non più di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.

Art. 9.

*Riposo settimanale*

Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero ed è indivisibile ai fini della fruizione del congedo sempreché sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale.

La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale è immediatamente preceduto da un servizio notturno.

In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

Art. 10.

*Servizio notturno*

1. — Si considera notturno il servizio prestato tra le ore 0 e le ore 5.

2. — Il servizio notturno è regolato dall'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 77.

Art. 11.

*Assenza dalla residenza*

La durata dell'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore. Qualora tale limite venga superato per il ritardo dei treni il personale acquista titolo all'indennità prevista dall'art. 7, punto 4.

Art. 12.

*Personale addetto alle carrozze cuccette*

Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

Art. 13.

*Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte*

Per il personale del settore macchina utilizzato in turni di manovre e tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

Per il personale del settore macchina e per gli assistenti di deposito utilizzati alle manovre e tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore.

Art. 14.

*Personale del settore navi traghetto e dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente.*

Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I e dalle altre norme di legge vigenti.

Art. 15.

*Turni di lavoro*

I turni sono formati, normalmente in occasione del cambiamento di orario estivo e/o autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore.

Tuttavia quanto previsto al terzo periodo del punto 2 dell'art. 7 dovrà essere applicato solo se accettato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 16.

*Norma finale*

Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1983

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1983
*Atti di Governo, registro n.* 48, *foglio n.* 3

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1983.

**Determinazione del contributo per l'anno 1983 per l'assistenza di malattia da porre a carico dei cittadini non assicurati, soggetti all'obbligo della dichiarazione IRPEF e modificazione al decreto ministeriale 24 settembre 1981 concernente modalità di riscossione.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 63 della stessa legge, che fissa nei confronti di tutti i cittadini l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il secondo comma del citato art. 63, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza di malattia, presso il Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1980;

Visto il terzo comma dell'art. 63 medesimo, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per l'assistenza di malattia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, che prevede che per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza stessa, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi del quinto comma dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, alla determinazione annuale della quota da porre a carico degli interessati si provvede con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e che alle modalità di riscossione si provvede con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, secondo il quale il decreto sopra menzionato deve anche stabilire la misura e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità;

Visti i propri decreti 9 settembre e 28 ottobre 1981, con i quali è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale e sono stati determinati i relativi contributi per gli anni 1980, 1981 e 1982 nonché le rette di degenza da porre, per gli stessi anni, a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale;

Visti i propri decreti 24 settembre 1981 e 13 giugno 1982 con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione del contributo per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ed alla retta di degenza relativamente all'anno 1983;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1983 il contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è determinato in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1983. Il contributo non può superare l'importo di L. 2.500.000.

Il contributo è valido anche per i familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 2.

I soggetti di cui al precedente art. 1, che siano tenuti al pagamento dei contributi sociali di malattia per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi dell'articolo precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente decreto.

Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 3.

I cittadini stranieri residenti in Italia che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti, se soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo annuo nella misura stabilita per i cittadini italiani assicurati presso il Servizio sanitario nazionale.

I cittadini di cui al comma precedente, non soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi, debbono versare il contributo di cui all'art. 1, commisurato al reddito certificato dalle autorità consolari e diplomatiche o dai competenti organismi nazionali ed internazionali, e, comunque, non inferiore a L. 100.000. In mancanza della certificazione i cittadini stranieri sono tenuti al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo per l'anno 1983 di L. 800.000, valido per i familiari a carico alle stesse condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 è così modificato:

« La contribuzione di malattia a carico dei soggetti indicati al precedente art. 1 è effettuata, a titolo di acconto, mediante versamento, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, di una somma pari alla metà del contributo determinato applicando al reddito dell'anno precedente l'aliquota contributiva prevista dal decreto ministeriale di cui al quarto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441. Il saldo fino alla concorrenza della misura integrale del contributo effettivamente dovuto. è effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito nei presidi pubblici delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono tenuti al pagamento della retta giornaliera di degenza nella misura di L. 125.000.

Per le prestazioni di cui sopra fruite in presidi convenzionati, la retta di degenza giornaliera sarà quella determinata dalla regione competente territorialmente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

*Il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro delle finanze*
FORTE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1983*
*Registro n. 6 Sanità, foglio n. 112*

**(4894)**

DECRETO 1° agosto 1983.

**Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione, di questo Ministero;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 26 maggio 1983, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota del Consiglio di Stato del 1° luglio 1983, n. 431/S.G., con la quale è stato designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Salvatore Giacchetti;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Italia centro-nord;
Italia sud-isole.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è così costituita:

*Presidente*:
Giacchetti Salvatore, consigliere di Stato.

*Membri*:
Cameli Claudio, Colagrossi Marisa, Mancini Umberto, Ranucci Claudio, Vitiello Luigi, Volpe Rinonapoli Adriano.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero della sanità.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 26 settembre 1983.

**Art. 4.**

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

ITALIA CENTRO-NORD

*Presidente*:

Brundo Luigi.

*Membri*:

Cabibbo Giulia, De Persio Sergio, Ferrari Carlo Alberto, Novelli Ruggero, Ramasco Marcantonio, Roncassaglia Giorgio.

ITALIA SUD-ISOLE

*Presidente*:

Milazzo Luigi.

*Membri*:

Cascio Nicolò, D'Agostino Michele, Daniele Filiberto, Donato Andrea, Mastrocola Corrado, Ragusa Salvatore.

Le commissioni elettorali circoscrizionali avranno sede in Roma, presso il Ministero della sanità.

Art. 5.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(4862)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° agosto 1983.

**Modalità di erogazione dei contributi individuali in conto capitale (buono casa) di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, che prevede la concessione di mutui individuali assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni;

Visto l'art. 2, comma decimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede la concessione di contributi in conto capitale di ammontare pari, rispettivamente, al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto l'art. 2, comma undicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che stanzia, per la concessione di contributi in conto capitale, la somma di lire 440 miliardi per il biennio 1982-83;

Vista la delibera C.I.P.E. del 12 novembre 1982 che approva, con modificazioni, il programma 1982-85 di edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11 del 3 gennaio 1983 che rende esecutive le ripartizioni regionali relative ai contributi in capitale;

Ritenuto che, ai sensi del decimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, occorre provvedere a stabilire le modalità di erogazione del contributo in conto capitale ai beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'acquisto di alloggio, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o copia conforme del contratto di compravendita, o atto definitivo di assegnazione, stipulato successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso regionale.

Art. 2.

Per le nuove costruzioni ed il recupero, l'85 % del contributo verrà erogato in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori attestante lavori eseguiti per un importo pari o superiore al contributo assegnato.

Un ultimo 15 % del contributo sarà erogato in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Il massimo di costo ammesso ai fini del calcolo della concessione del contributo sarà equivalente a quello degli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le nuove costruzioni, le caratteristiche degli alloggi finanziabili saranno quelle relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

In conformità all'indirizzo programmatico del programma quadriennale 1982-85 approvato dal C.I.P.E. con delibera del 12 novembre 1982, per quanto non specificatamente previsto dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, le regioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei beneficiari del contributo di che trattasi.

Roma, addì 1° agosto 1983

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(4863)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1983.

**Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1982 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 3 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione media giornaliera è fissata per l'anno 1° luglio 1983-30 giugno 1984, nella misura di L. 36.075, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 14.069.000 e di L. 7.576.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 20.260.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 17.164.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 15.617.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1979 e precedenti: 1,7542;
anno 1980: 1,4478;
anno 1981: 1,1643;
anno 1982 ed oltre: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa rimane stabilito nella misura di L. 250.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, rimane stabilito nella misura di L. 1.000.000.

Roma, addì 14 luglio 1983

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(4834)

---

DECRETO 14 luglio 1983.

**Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1982 e risultato pari a 408,9 rispetto alla base 1975 assunta uguale a 100;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, rispetto all'indice accertato per l'anno 1979, è intervenuta una variazione del 75,19 per cento, in misura, quindi, non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1° luglio 1983-30 giugno 1984, nella misura di L. 11.689.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 mag-

gio 1982, n. 251, e dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi d'infortunio avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 22.060 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 12.530.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 28.260 ed a L. 16.450.

Art. 3.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa rimane fissato nella misura di L. 250.000 mensili.

Art. 4.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, rimane stabilito nella misura di L. 1.000.000.

Roma, addì 14 luglio 1983

*Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(4835)**

---

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 luglio 1983.

**Modificazioni al decreto ministeriale 15 gennaio 1983 relativo alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche).**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Ritenuto necessario inserire nel decreto sopra citato un nuovo prodotto ed un nuovo tipo di imballaggio, entrambi previsti dalla normativa posta in sede internazionale dall'International Maritime Organization (I.M.O.), cui le norme particolari relative alla classe 6.1 si sono adeguate, nonchè apportare al decreto stesso alcune correzioni di errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

Tra i prodotti di cui alle tabelle allegate alle norme particolari citate nelle premesse deve essere inserito il seguente nuovo prodotto:

Pag. IMO: 6077;

N° ONU: 2038 - 1600;

Gruppo imballaggio: II;

Sigla: 6.1.167.1;

Denominazione: Dinitrotolueni solidi o liquidi (metildinitrobenzene);

Formula: $C_6H_3(NO_2)_2CH_3$;

Caratteristiche: cristalli o fiocchi di colore giallo, insolubili in acqua. Miscele di vari isomeri aventi punto di fusione tra 61 °C e 92 °C. La miscela di tre isomeri (dinitrotoluene 2,4-, 3,4-, 3,5-) è un liquido oleoso. Tossici per ingestione o per contatto con la pelle. Alcuni prodotti commerciali possono essere allo stato liquido;

Imballaggi ammessi: tipi TN5 e; TN7 n; TN8 n, chiusi efficacemente, indicati all'art. 11 delle norme particolari relative alla presente classe;

Etichetta: Mod. F. Anche Mod. C per i Dinitrotolueni liquidi;

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte. Per i Dinitrotolueni liquidi la separazione dalle altre merci pericolose deve essere realizzata in conformità alle norme particolari relative alla classe 3 (liquidi infiammabili);

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte. Per i Dinitrotolueni liquidi la separazione dalle altre merci pericolose deve essere realizzata in conformità alle norme particolari relative alla classe 3 (liquidi infiammabili).

*Nota*: i recipienti danneggiati o che presentino perdite del contenuto, non devono essere ammessi all'imbarco.

Art. 2.

Nel « Prospetto degli imballaggi », di cui all'art. 11 (Imballaggio) delle norme particolari citate nelle premesse, deve essere inserito il seguente nuovo imballaggio:

Tipo di imballaggio: TN5 b;

Descrizione dell'imballaggio: Fusti metallici;

Contenuto del collo in litri: litri 225.

Art. 3.

Nelle seguenti tabelle, allegate alle norme particolari citate nelle premesse, alla voce « Imballaggi ammessi », l'imballaggio « TN5 d » deve essere depennato e deve essere sostituito con l'imballaggio « TN5 b »:

sigla 6.1.5 - Acetoncianidrina stabilizzata;
sigla 6.1.24 - Antidetonanti per carburanti;
sigla 6.1.56 - Bromoacetato di etile;
sigla 6.1.58 - Bromoacetone;
sigla 6.1.78 - Cianuri in soluzione;
sigla 6.1.81 - Cianuro di bromobenzile;
sigla 6.1.101 - Cloroacetofenone;
sigla 6.1.102 - Cloroacetone, stabilizzato;

sigla 6.1.120 - Clorotoluidine;

sigla 6.1.122 - Cloruro di benzilidene;

sigla 6.1.159 - Difenilamminacloroarsina;

sigla 6.1.160 - Difenilcloroarsina;

sigla 6.1.163 - Dimetilacetammide;

sigla 6.1.200 - Gas lacrimogeni;

sigla 6.1.211 - Isocianato di 3 cloro-4 metilfenile;

sigla 6.1.214 - Isotiocianato di allile stabilizzato;

sigla 6.1.216 - Liquidi alogenati non altrimenti specificati.

Art. 4.

Nella tabella sigla 6.1.47 (Azoturo di sodio), allegata alle norme particolari citate nelle premesse, alla voce « Imballaggi ammessi », l'imballaggio « TN5 b » deve essere depennato e deve essere sostituito con l'imballaggio « TN5 c ».

Art. 5.

Nella tabella sigla 6.1.225 (Miscele liquide di bromuro di metile e di dibromuro di etilene), allegata alle norme particolari citate nelle premesse, alla voce « Imballaggi ammessi », l'imballaggio « TN5 c » deve essere depennato e deve essere sostituito con l'imballaggio « TN5 d ».

Roma, addì 18 luglio 1983

*Il Ministro*: DI GIESI

(4773)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 giugno 1983.

**Autorizzazione alla « MAA Assicurazioni auto e rischi diversi » S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami malattia, incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare; altri danni ai beni in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; R.C. generale limitatamente al rischio energia nucleare; credito, perdite pecuniarie di vario genere in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 27 luglio 1982, con la quale la « MAA Assicurazioni auto e rischi diversi » S.p.a., con sede in Milano, via Tonale n. 26, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nei rami danni nonché le assicurazioni in taluni rami danni, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attività assicurativa in tutti i restanti rami danni indicati al punto *A*) dell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295 e precisamente:

malattia; incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare; altri danni ai beni; R.C. generale limitatamente al rischio energia nucleare; credito; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 17 maggio 1983;

Decreta:

La « MAA Assicurazioni auto e rischi diversi » S.p.a., con sede in Milano, via Tonale n. 26, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami: malattia, incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare; altri danni ai beni in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; R.C. generale limitatamente al rischio energia nucleare; credito, perdite pecuniarie di vario genere in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria.

Roma, addì 11 giugno 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(4655)

DECRETO 23 giugno 1983.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 12 gennaio 1983 e 30 novembre 1982 della S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

**Decreta:**

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale, di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale o permanente, dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa CU/RColl. approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14460.

Roma, addì 23 giugno 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(4454)**

---

DECRETO 23 giugno 1983.

**Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1983 della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune « clausole di valorizzazione automatica annuale » della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita a premio unico, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 1° dicembre 1982;

Viste le « clausole di valorizzazione automatica annuale » della prestazione assicurata, allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti « clausole di valorizzazione automatica annuale » della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita, a premio unico, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano:

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa numero 9U (M-F) - rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione;

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa numero 10U (M-F) - rendita vitalizia differita, a premio unico;

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa numero 15U/C (M-F) - rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico, con controassicurazione;

clausola di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 3U - mista a premio unico.

Roma, addì 23 giugno 1983

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

**(4376)**

---

DECRETO 11 luglio 1983.

**Proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.a.s. Helène Curtis, in Milano, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 26 maggio 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 8 giugno 1983;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 agosto 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(4373)**

DECRETO 13 luglio 1983.

**Autorizzazione alla S.p.a. Alleanza assicurazioni per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di una tariffa e di condizioni generali e speciali di polizza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 22 novembre 1982, della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(4650)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 agosto 1983.

**Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre agosto-ottobre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 agosto 1983, protocollo n. 18240, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione della indennità di contingenza nel settore industriale per il trimestre maggio-luglio 1983 è risultato pari a 109,82 comportando un aumento di punti 2;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 2 punti per il trimestre maggio-luglio 1983;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che, per i due punti rilevati per il trimestre maggio-luglio 1983 è di L. 13.600 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre agosto-ottobre 1983, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre maggio-luglio 1983;

Decreta:

Per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1983 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 631.541.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1983
*Registro n.* 39 *Tesoro, foglio n.* 393

**(4910)**

DECRETO 12 agosto 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 25 agosto 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 agosto 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1983
*Registro n.* 40 *Tesoro, foglio n.* 4

(4911)

---

DECRETO 12 agosto 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 25 agosto 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro **a 6 mesi** al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 agosto 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1983
*Registro n.* 40 *Tesoro, foglio n.* 5

(4912)

---

DECRETO 12 agosto 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 25 agosto 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dal'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 agosto 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1983*
*Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 6*

**(4913)**

---

DECRETO 12 agosto 1983.
**Emissione di certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° settembre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.750 miliardi, della durata di tre anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.750 miliardi, della durata di tre anni, con godimento 1° settembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1984, è pari al 9%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a)* da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b)* dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1984 e l'ultima il 1° settembre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° settembre 1983 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° settembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 settembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.750 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ». Se-

guono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1986 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

**Art. 11.**

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1983
*Registro n.* 40 *Tesoro, foglio n.* 2

**(4914)**

---

DECRETO 12 agosto 1983.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° settembre 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 4.250 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.250 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1984, è pari al 9,50 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1984 e l'ultima il 1° settembre 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° settembre 1983 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° settembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 settembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 4.250 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1983
*Registro n.* 40 *Tesoro, foglio n.* 3

**(4915)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna. Programma di interventi per gli anni 1982-84, legge 24 giugno 1974, n. 268.** (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 giugno 1976 e 15 settembre 1976, con le quali, rispettivamente, è stato aggiornato il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna ed è stato approvato il programma straordinario di interventi per gli anni 1976-78;

Vista la propria deliberazione in data 23 maggio 1979, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la legge regionale della Sardegna 1° agosto 1975, n. 33;

Visto il programma di interventi per gli anni 1982-84, approvato dal consiglio regionale il 30 marzo 1983 e trasmesso dalla presidenza della giunta della regione Sardegna alla segreteria del CIPE con nota n. 2/148 del 21 aprile 1983;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione;

Delibera:

E' approvato il programma di interventi per gli anni 1982-84 di cui alle premesse, che costituisce aggiornamento, per il medesimo periodo, del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

Invita

I competenti Ministeri, le aziende autonome dello Stato e la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, alle comunicazioni riguardanti le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguirsi, per l'anno 1984, nel territorio della regione.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice presidente del CIPE*
BODRATO

**(4777)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

fisica medica;
materiali dentari;
odontoiatria conservatrice;
protesi dentaria;
clinica odontostomatologica;
paradontologia;
statistica sanitaria.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Corso di laurea in ingegneria meccanica

*Facoltà di ingegneria:*

programmazione dei calcolatori elettronici;
elettronica applicata;
elettronica industriale;
automazione e regolazione;
istituzione di scienze economiche e sociali.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983, non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

**(4882)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la dott.ssa Gianfranca Mezzera è stata nominata commissario liquidatore della società Cooperativa coltivatori diretti di Cipressa, in Cipressa (Imperia), sciolta con precedente provvedimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Giacomo Ferrari il quale ha declinato l'incarico.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori della società cooperativa edificatrice «Francesca», Coop. a r.l., in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), costituita il 18 luglio 1979 con atto a rogito del notaio Alberto Berardi, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Verdini Denis.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa allevatori della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in Caselle di Tarsia (Cosenza), nelle persone dei dottori Silvio Cantarano, presidente, Bruno Bruzzano e Francesco Matera, membri.

**(4824)**

**Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1983 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.**

Con decreto 3 agosto 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1983 è stato parificato al salario medio relativo all'anno 1982 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con decreti ministeriali 20 maggio 1982, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982. Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

(4883)

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Manetti & Roberts Toiletries», con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, con sede in Roma e stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4884)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Istituto fiduciario ambrosiano - Società per azioni», in Milano, alla società «Istituto fiduciario ambrosiano - Società per azioni», ovvero in forma abbreviata «I.F.A. S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Compagnia internazionale fiduciaria e di revisione - Società per azioni», in Roma, alla società «Compagnia internazionale fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata» in sigla «C.I.F.R.E. S.r.l.», in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Società italiana organizzazioni revisioni aziendali - S.I.O.R.A. S.p.a.», in Milano, alla società «Società italiana organizzazioni revisioni aziendali - S.I.O.R.A. S.r.l.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «F.A.R.A. - Fiduciaria amministrazioni revisioni aziendali S.p.a.», in Milano, alla società «Cofindi fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Helita - Società italo-svizzera di revisione S.p.a.», in Milano, alla società «Helita - Società italo-svizzera di revisione S.r.l.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Novitas fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Bologna, alla società «Fidelta S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Faro S.p.a. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione - Società internazionale di controllo delle imprese», in Milano, alla società «Faro S.r.l. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Co.Re.Fi. - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino, alla società «Co.Re.Fi. - Compagnia fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Romereiter - Società fiduciaria per azioni», in Torino, alla società «Studio Camerano - Società fiduciaria a responsabilità limitata», in Torino.

(4792)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica»**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983:

è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Anelli prof. dott. Carlo;
Aschettino dott. Flavio, colonnello medico;
Blasi prof. dott. Antonio;
Boles Carenini prof. Bruno;
Castagliuolo dott. Pietro Paolo, ten. gen.le medico;
D'Alessandro dott. Enrico, colonnello dei carabinieri;
D'Ari dott. Raffaele;
Giacchetti dott. Salvatore;
Magaldi dott. Giorgio, contrammiraglio;
Marrocco Giovanni, colonnello dei carabinieri;
Massani prof. dott. Mario;
Motta prof. dott. Roberto;
Nocerino dott. Pietro;
Paderni dott. Sergio;
Pallotta prof. Raffaele, capitano di fregata;
Santamaria prof. dott. Leonida;
Sonsi prof. dott. Piero;
Torsoli prof. dott. Aldo;
Troccoli prof. dott. Rosario;
Turziani dott. Giovanni;

è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Acocella dott. Giovanni;
Cavicchioli dott. Gianfranco;
Di Cerbo dott. Giovanni;
Musiari dott. Cesare, capitano di fregata;
Pietraforte Venanzio, tenente di vascello;

è stata conferita l'attestazione «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

D'Amico dott. Sergio;
Rebella dott. Bruno Giuseppe;
Revelli dott. Renzo;
Tramontano dott. Raffaele.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983 è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» al dott. Tatta Angelo.

(4826)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

## Corso dei cambi del 10 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1606,800 | 1606,800 | — | 1606,800 | — | — | 1606,700 | 1606,800 | 1606,800 | — |
| Marco germanico | 592,180 | 592,180 | — | 592,180 | — | — | 592,200 | 592,180 | 592,180 | — |
| Franco francese | 196,910 | 196,910 | — | 196,910 | — | — | 196,930 | 196,910 | 196,910 | — |
| Fiorino olandese | 529,850 | 529,850 | — | 529,850 | — | — | 530,080 | 529,850 | 529,850 | — |
| Franco belga | 29,558 | 29,558 | — | 29,558 | — | — | 29,558 | 29,558 | 29,558 | — |
| Lira sterlina | 2386,500 | 2386,500 | — | 2386,500 | — | — | 2386,500 | 2386,500 | 2386,500 | — |
| Lira irlandese | 1870,800 | 1870,800 | — | 1870,800 | — | — | 1870 — | 1870,800 | 1870,800 | — |
| Corona danese | 164,520 | 164,520 | — | 164,520 | — | — | 164,580 | 164,520 | 164,520 | — |
| E.C.U. | 1350,790 | 1350,790 | — | 1350,790 | — | — | 1350,790 | 1350,790 | 1350,790 | — |
| Dollaro canadese | 1299 — | 1299 — | — | 1299 — | — | — | 1299,050 | 1299 — | 1299 — | — |
| Yen giapponese | 6,549 | 6,549 | — | 6,549 | — | — | 6,550 | 6,549 | 6,549 | — |
| Franco svizzero | 732 — | 732 — | — | 732 — | — | — | 732,100 | 732 — | 732 — | — |
| Scellino austriaco | 84,150 | 84,150 | — | 84,150 | — | — | 84,250 | 84,150 | 84,150 | — |
| [illegible] norvegese | 212,900 | 212,900 | — | 212,900 | — | — | 212,950 | 212,900 | 212,900 | — |
| Corona svedese | 202,570 | 202,570 | — | 202,570 | — | — | 202,380 | 202,570 | 202,570 | — |
| FIM | 279,750 | 279,750 | — | 279,750 | — | — | 279,500 | 279,750 | 279,750 | — |
| Escudo portoghese | 13,100 | 13,100 | — | 13,100 | — | — | 13,050 | 13,100 | 13,100 | — |
| Peseta spagnola | 10,496 | 10,496 | — | 10,496 | — | — | 10,495 | 10,496 | 10,496 | — |

## Media dei titoli del 10 agosto 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 39,750 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 90,825 |
| » 6 % » » 1970-85 | 86,850 |
| » 6 % » » 1971-86 | 83,100 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,900 |
| » 9 % » » 1975-90 | 76,150 |
| » 9 % » » 1976-91 | 75,250 |
| » 10 % » » 1977-92 | 75,275 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 72,900 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72,950 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 91 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 100,800 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,075 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100,275 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 100,500 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 100,600 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 100,350 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,100 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 100,350 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100,075 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,800 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,700 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100,100 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,100 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,700 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100 — |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 | 99,200 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 98,150 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 96,800 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 100,400 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 99,250 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 100,750 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 86,800 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 101,350 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 102,800 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 10 agosto 1983

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1606,750 |
| Marco germanico | 592,190 |
| Franco francese | 196,920 |
| Fiorino olandese | 529,865 |
| Franco belga | 29,558 |
| Lira sterlina | 2386,500 |
| Lira irlandese | 1870,400 |
| Corona danese | 164,550 |
| E.C.U. | 1350,790 |
| Dollaro canadese | 1299,025 |
| Yen giapponese | 6,549 |
| Franco svizzero | 732,050 |
| Scellino austriaco | 84,200 |
| Corona norvegese | 212,925 |
| Corona svedese | 202,475 |
| FIM | 279,627 |
| Escudo portoghese | 13,077 |
| Peseta spagnola | 10,495 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

**Corso dei cambi dell'11 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1620,30 | 1620,30 | — | 1620,30 | — | — | 1620,20 | 1620,30 | 1620,30 | — |
| Marco germanico . | 592,04 | 592,04 | — | 592,04 | — | — | 592,13 | 592,04 | 592,04 | — |
| Franco francese | 196,75 | 196,75 | — | 196,75 | — | — | 196,83 | 196,75 | 196,75 | — |
| Fiorino olandese | 529,64 | 529,64 | — | 529,64 | — | — | 529,70 | 529,64 | 529,64 | — |
| Franco belga . | 29,569 | 29,569 | — | 29,569 | — | — | 29,555 | 29,569 | 29,569 | — |
| Lira sterlina | 2395,80 | 2395,80 | — | 2395,80 | — | — | 2396,25 | 2395,80 | 2395,80 | — |
| Lira irlandese | 1870,80 | 1870,80 | — | 1870,80 | — | — | 1870,50 | 1870,80 | 1870,80 | — |
| Corona danese | 164,52 | 164,52 | — | 164,52 | — | — | 164,43 | 164,52 | 164,52 | — |
| E.C.U. . | 1351,31 | 1351,31 | — | 1351,31 | — | — | 1351,31 | 1351,31 | 1351,31 | — |
| Dollaro canadese | 1309,40 | 1309,40 | — | 1309,40 | — | — | 1309 — | 1309,40 | 1309,40 | — |
| Yen giapponese . | 6,58 | 6,58 | — | 6,58 | — | — | 6,576 | 6,58 | 6,58 | — |
| Franco svizzero . | 737,81 | 737,81 | — | 737,81 | — | — | 737,50 | 737,81 | 737,81 | — |
| Scellino austriaco . | 84,175 | 84,175 | — | 84,175 | — | — | 84,20 | 84,175 | 84,175 | — |
| Corona norvegese . | 214 — | 214 — | — | 214 — | — | — | 213,98 | 214 — | 214 — | — |
| Corona svedese . | 203,28 | 203,28 | — | 203,28 | — | — | 203,15 | 203,28 | 203,28 | — |
| FIM | 280,95 | 280,95 | — | 280,95 | — | — | 280,75 | 280,95 | 280,95 | — |
| Escudo portoghese | 13,03 | 13,03 | — | 13,03 | — | — | 13 — | 13,03 | 13,03 | — |
| Peseta spagnola | 10,522 | 10,522 | — | 10,522 | — | — | 10,52 | 10,522 | 10,522 | — |

**Media dei titoli dell'11 agosto 1983**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 40,500 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . | 91,075 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 86,850 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 83,400 |
| » 6 % » » 1972-87 . | 78,900 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 76,150 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 75,150 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 77,250 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 73,300 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr C.P. 97 | 72,950 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 92 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . | 100,800 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,10 |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,30 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 100,45 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 100,60 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 100,050 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 99,975 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 100,400 |
| » » » » 1- 3-1982/84 . | 100,050 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 100,050 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 . | 99,900 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 99,900 |
| » » » 1- 8-1982/84 . | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 99,850 |
| » » » » 1-10-1982/84 . | 99,875 |
| » » » » 1-11-1982/84 . | 99,875 |
| » » » » 1-12-1982/84 . | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 100 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 100,050 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 100,050 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 99,900 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 99,850 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 99,875 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 100 — |
| » » » » 1-12-1982/86 . | 100 — |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 . | 99,175 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . | 98,075 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . | 96,800 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100,600 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 94,30 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 . | 100,600 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 81,85 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 102,80 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 101,45 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'11 agosto 1983**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 1620,25 |
| Marco germanico . | 592,085 |
| Franco francese | 196,79 |
| Fiorino olandese | 529,67 |
| Franco belga . | 29,562 |
| Lira sterlina . | 2396,025 |
| Lira irlandese | 1870,65 |
| Corona danese . | 164 475 |
| E.C.U. | 1351,31 |
| Dollaro canadese . | 1309,20 |
| Yen giapponese | 6,578 |
| Franco svizzero . | 737,655 |
| Scellino austriaco . | 84,187 |
| Corona norvegese . | 213,99 |
| Corona svedese . | 203,215 |
| FIM | 280,85 |
| Escudo portoghese | 13,015 |
| Peseta spagnola | 10,521 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

**Corso dei cambi del 12 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1616,300 | 1616,300 | — | 1616,300 | — | — | 1616,200 | 1616,300 | 1616,300 | — |
| Marco germanico | 592,500 | 592,500 | — | 592,500 | — | — | 592,680 | 592,500 | 592,500 | — |
| Franco francese | 196,830 | 196,830 | — | 196,830 | — | — | 196,830 | 196,830 | 196,830 | — |
| Fiorino olandese | 529,330 | 529,330 | — | 529,330 | — | — | 529,330 | 529,330 | 529,330 | — |
| Franco belga | 29,589 | 29,589 | — | 29,589 | — | — | 29,578 | 29,589 | 29,589 | — |
| Lira sterlina | 2390,50 | 2390,50 | — | 2390,50 | — | — | 2390,400 | 2390,50 | 2390,50 | — |
| Lira irlandese | 1872,250 | 1872,250 | — | 1872,250 | — | — | 1870,500 | 1872,250 | 1872,250 | — |
| Corona danese | 164,670 | 164,670 | — | 164,670 | — | — | 164,660 | 164,670 | 164,670 | — |
| E.C.U. | 1351,310 | 1351,310 | — | 1351,310 | — | — | 1351,310 | 1351,310 | 1351,310 | — |
| Dollaro canadese | 1307,100 | 1307,100 | — | 1307,100 | — | — | 1307,050 | 1307,100 | 1307,100 | — |
| Yen giapponese | 6,548 | 6,548 | — | 6,548 | — | — | 6,548 | 6,548 | 6,548 | — |
| Franco svizzero | 738,220 | 738,220 | — | 738,220 | — | — | 738,500 | 738,220 | 738,220 | — |
| Scellino austriaco | 84,322 | 84,322 | — | 84,322 | — | — | 84,290 | 84,322 | 84,322 | — |
| Corona norvegese | 213,990 | 213,990 | — | 213,990 | — | — | 213,790 | 213,990 | 213,990 | — |
| Corona svedese | 203,200 | 203,200 | — | 203,200 | — | — | 203,200 | 203,200 | 203,200 | — |
| FIM | 280 — | 280 — | — | 280 — | — | — | 279,850 | 280 — | 280 — | — |
| Escudo portoghese | 13,020 | 13,020 | — | 13,020 | — | — | 13,100 | 13,020 | 13,020 | — |
| Peseta spagnola | 10,534 | 10,534 | — | 10,534 | — | — | 10,536 | 10,534 | 10,534 | — |

## Media dei titoli del 12 agosto 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 40,825 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 | 90,475 |
| » 6% » » 1970-85 | 86,300 |
| » 6% » » 1971-86 | 83,125 |
| » 6% » » 1972-87 | 79,325 |
| » 9% » » 1975-90 | 76,425 |
| » 9% » » 1976-91 | 75,575 |
| » 10% » » 1977-92 | 77,650 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 73,300 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72,900 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,325 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19% | 100,550 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 | 100,075 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100,250 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 100,550 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 100,600 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 100,025 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,325 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,975 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 100,275 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 100,025 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100,050 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 | 99,925 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,850 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,825 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 99,975 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,050 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,025 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,125 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,850 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,025 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,975 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,050 |
| Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 | 99,200 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 98,075 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 96,825 |
| » » » 18% 1- 4-1984 | 100,550 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 94,375 |
| » » » 18% 1- 1-1985 | 100,625 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 84,925 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 102,825 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 101,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 12 agosto 1983

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1616,250 |
| Marco germanico | 592,590 |
| Franco francese | 196,830 |
| Fiorino olandese | 529,330 |
| Franco belga | 29,583 |
| Lira sterlina | 2390,450 |
| Lira irlandese | 1871,375 |
| Corona danese | 164,665 |
| E.C.U. | 1351,310 |
| Dollaro canadese | 1307,075 |
| Yen giapponese | 6,548 |
| Franco svizzero | 738,360 |
| Scellino austriaco | 84,306 |
| Corona norvegese | 213,890 |
| Corona svedese | 203,200 |
| FIM | 279,925 |
| Escudo portoghese | 13,060 |
| Peseta spagnola | 10,535 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1983**

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | INCASSI | PAGAMENTI | VARIAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1982 . | | 68.578.457.242 | | |
| Gestione di bilancio | Entrate finali . . . . | 71.275.809.098.667 | | |
| | Spese finali . . . . . | | 99.639.954.012.635 | — 28.364.144.913.968 |
| | Rimborso di prestiti . | | 7.029.677.850.405 | |
| | Accensione di prestiti . | 33.294.533.855.581 | | |
| | TOTALE . . | 104.570.342.954.248 | 106.669.631.863.040 | — 2.099.288.908.792 |
| Gestione di tesoreria | Debiti di tesoreria . | 684.638.093.066.587 | 657.292.508.222.836 | + 27.345.584.843.751 |
| | Crediti di tesoreria . . | 248.467.460.857.830 | 273.704.139.032.844 | — 25.236.678.175.014 |
| | TOTALE . . | 933.105.553.924.417 | 930.996.647.255.680 | + 2.108.906.668.737 |
| TOTALE COMPLESSIVO . | | 1.037.744.475.335.907 | 1.037.666.279.118.720 | |
| Fondo di cassa al 30 giugno 1983 . | | | 78.196.217.187 | + 9.617.759.945 |
| TOTALE A PAREGGIO . | | 1.037.744.475.335.907 | 1.037.744.475.335.907 | |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1982 | Al 30 giugno 1983 | DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 68.578.457.242 | 78.196.217.187 | + 9.617.759.945 |
| Crediti di tesoreria | 104.678.197.604.921 | 129.914.875.779.935 | + 25.236.678.175.014 |
| TOTALE . | 104.746.776.062.163 | 129.993.071.997.122 | + 25.246.295.934.959 |
| Debiti di tesoreria | 281.446.321.106.036 | 308.791.905.949.787 | — 27.345.584.843.751 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 176.699.545.043.873 | — 178.798.833.952.665 | — 2.099.288.908.792 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1983: 918.840 milioni di lire.

*Il primo dirigente:* MOLINO

*Il direttore generale del tesoro:* SARCINELLI

## INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1983

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I — Entrate tributarie | 60.508.646.425.322 * | | | | |
| TITOLO II — Entrate extra-tributarie | 10.535.580.425.380 * | | | | |
| ENTRATE CORRENTI . . . | 71.044.226.850.702 * | TITOLO I — Spese correnti . . | 83.716.945.309.900 | Risparmio pubblico . . . . . . | — 12.672.718.459.198 * |
| TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | 231.582.247.965 * | TITOLO II — Spese in conto capitale | 15.923.008.702.735 | | |
| ENTRATE FINALI . . . | 71.275.809.098.667 | SPESE FINALI . . . | 99.639.954.012.635 | Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) | — 28.364.144.913.968 |
| | | TITOLO III — Rimborso di prestiti | 7.029.677.850.405 | | |
| ENTRATE FINALI . . . | 71.275.809.098.667 | SPESE COMPLESSIVE . . . | 106.669.631.863.040 | Ricorso al mercato . . . . . . | — 35.393.822.764.373 |
| TITOLO IV — Accensione di prestiti | 33.294.533.855.581 | | | | |
| ENTRATE COMPLESSIVE . . . | 104.570.342.954.248 | SPESE COMPLESSIVE . . . | 106.669.631.863.040 | Saldo di esecuzione del bilancio | — 2.099.288.908.792 |

* Dato provvisorio.

(4831)

# BANCA

**Situazione al**

## ATTIVO

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | |
| I - In cassa L. | | | 2.685.262.027.956 | |
| II - In deposito all'estero » | | | 26.576.151.049.588 | 29.261.413.077.544 |
| CREDITI IN ORO (FECoM) L. | | | | 10.085.491.142.435 |
| CASSA » | | | | 1.396.868.994.609 |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | |
| I - Risconto di portafoglio: | | | | |
| - ordinario L. | | 300.028.126.180 | | |
| - ammassi » | | 1.709.132.866.649 | 2.009.160.992.829 | |
| II - Anticipazioni: | | | | |
| - in conto corrente L. | | 1.757.963.118.088 | | |
| - a scadenza fissa » | | — | | |
| - di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 » | | 2.923.770.899.075 | 4.681.734.017.163 | |
| III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L. | | | — | 6.690.895.009.992 |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L. | | | | — |
| ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | |
| I - ECU L. | | | 11.745.639.078.496 | |
| II - Altre attività: | | | | |
| - biglietti e divise L. | | 396.488.233 | | |
| - corrispondenti in conto corrente » | | 305.946.790.797 | | |
| - depositi vincolati » | | 1.181.989.987.302 | | |
| - diverse » | | 11.501.525.991 | 1.499.834.792.323 | 13.245.473.870.819 |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L. | | | | 1.660.147.788.852 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L. | | | 17.022.784.845.092 | |
| II - Conti speciali » | | | 2.350.488.278.547 | 19.373.273.123.639 |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L. | | | | 8.000.000.000.000 |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) » | | | | 25.827.685.579.857 |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO » | | | | 722.140.964.616 |
| TITOLI DI PROPRIETA' | | | | |
| I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | |
| - in libera disponibilità L. | | 30.176.209.075.682 | | |
| - per investimento delle riserve statutarie » | | 355.247.144.686 | | |
| - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | | 942.045.742.553 | 31.473.501.962.921 | |
| II - Titoli di società ed enti: | | | | |
| - per investimento delle riserve statutarie L. | | 10.916.884.602 | | |
| - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | | 277.267.488.241 | 288.184.372.843 | |
| III - Azioni e partecipazioni: | | | | |
| - di società ed enti controllati: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie L. | 1.867.312.823 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | 84.206.294.213 | 86.073.607.036 | | |
| - di società ed enti collegati: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie L. | 1.969.540.096 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | 6.301.685.454 | 8.271.225.550 | | |
| - di altre società ed enti: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie L. | 46.977.532.707 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | 78.337.685.404 | 125.315.218.111 | 219.660.050.697 | 31.981.346.386.461 |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L. | | | | 500.000.000.000 |
| IMMOBILI | | | | |
| I - Ad uso degli uffici L. | | | 1 | |
| II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) » | | | 39.976.436.455 | 39.976.436.456 |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L. | | | | 20.160.000.000 |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | |
| I - Mobili L. | | | 32.665.934.001 | |
| II - Impianti » | | | 90.778.928.229 | |
| III - Monete e collezioni » | | | 307.195.088 | 123.752.057.318 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I - Biglietti banca in fabbricazione L. | | | — | |
| II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | |
| - completati L. | | 23.089.998.620 | | |
| - in allestimento » | | 10.108.239.273 | 33.198.237.893 | |
| III - Debitori diversi L. | | | 244.204.034.980 | |
| IV - Altre | | | 1.930.256.461.522 | 2.207.658.734.395 |
| RATEI L. | | | | 462.021.000.502 |
| RISCONTI » | | | | — |
| SPESE DELL'ESERCIZIO » | | | | 2.600.748.084.099 |
| CONTI D'ORDINE L. | | | | 154.199.052.251.594 |
| I - Titoli ed altri valori: | | | | |
| - a garanzia L. | | 8.327.390.288.682 | | |
| - altri » | | 265.477.839.517.205 | 273.805.229.805.887 | |
| II - Depositari di titoli e valori: | | | | |
| - interni L. | | — | | |
| - esteri » | | 672.438.754.321 | 672.438.754.321 | |
| III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L. | | | 1.209.049.393.259 | |
| IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) » | | | 493.000.000.000 | |
| V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) » | | | 1.778.000.000.000 | |
| VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | |
| - interni L. | | — | | |
| - esteri » | | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L. | | | 1.744.500.000.000 | |
| VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali » | | | 318.556.392.572 | 281.765.274.346.039 |
| | | | TOTALE... L. | 435.964.326.597.633 |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

*Il Governatore:* CIAMPI

(4832)

## D'ITALIA

**30 giugno 1983**

### PASSIVO

| Voce | | | Parziali | Totali |
|---|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE | L. | | | 32.956.427.407.000 |
| VAGLIA CAMBIARI | » | | | 261.439.397.070 |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | | |
| I - Ordini di trasferimento | L. | | — | |
| II - Altri | » | | 689.233.138 | 689.233.138 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI | L. | | | 454.452.520.442 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO | » | | | 1.000.000.000 |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA | » | | | 458.239.547.586 |
| CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 | » | | | — |
| DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | | |
| I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria | L. | | 50.459.615.775.733 | |
| II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita | » | | 190.429.460 | |
| III - Conti vincolati investimenti all'estero | » | | 41.218.486.434 | |
| IV - Società costituende | » | | 60.540.671.771 | |
| V - Per debordo del massimale sugli impieghi | » | | 2.847.914.927.671 | |
| VI - Altri | » | | 49.784.415.373 | 53.459.264.706.442 |
| DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. | L. | | | 357.987.229.895 |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. | » | | | 1.992.501.048.652 |
| PASSIVITA' VERSO L'ESTERO | | | | |
| I - Depositi in valuta estera | L. | | 1.152.564.154 | |
| II - Conti dell'estero in lire | » | | 156.693.467.768 | 157.846.031.922 |
| DEBITI IN ECU (FECoM) | L. | | | 11.745.638.931.287 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| - Conto corrente ordinario (saldo creditore) | L. | | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) | » | | | — |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | » | | | 1.286.518.301.386 |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | | |
| I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) | L. | | 35.585.458.255.911 | |
| II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) | » | | 1.200.795.276.401 | |
| III - Fondo svalutazione portafoglio | » | | 234.919.178.078 | |
| IV - Fondo oscillazione cambi | » | | 1.210.000.000.000 | |
| V - Fondo oscillazione titoli | » | | 2.031.481.643.707 | |
| VI - Fondo copertura perdite eventuali | » | | 2.153.185.000.000 | |
| VII - Fondi assicurazione danni | » | | 324.691.685.925 | |
| VIII - Fondo ricostruzione immobili | » | | 542.907.561.966 | |
| IX - Fondo rinnovamento impianti | » | | 46.250.000.000 | |
| X - *Fondi imposte* | » | | 869.470.249.241 | |
| XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | » | | 1.816.200.000.000 | |
| XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati | » | | 403.469.502 | |
| XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297 | » | | 314.792.543 | 46.016.077.113.274 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI | L. | | | 28.462.307.885 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | » | | | 72.231.617.142 |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI | » | | | 8.667.942.539 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I - Creditori diversi | L. | | 73.059.821.805 | |
| II - Altre | » | | 1.526.260.832.313 | 1.599.320.654.118 |
| RATEI | L. | | | 78.201.481.737 |
| RISCONTI | » | | | 8.141.642.127 |
| CAPITALE SOCIALE | » | | | 300.000.000 |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO | » | | | 277.395.630.497 |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO | » | | | 291.162.032.992 |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO | » | | | 2.687.087.474.463 |
| | L. | | | 154.199.052.251.594 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| I - Depositanti di titoli e altri valori | L. | | 273.805.229.805.887 | |
| II - Titoli e valori presso terzi | » | | 672.438.754.321 | |
| III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | » | | 1.209.049.393.259 | |
| IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) | » | | 493.000.000.000 | |
| V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) | » | | 1.778.000.000.000 | |
| VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) | » | | 1.744.500.000.000 | |
| VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | | |
| - interni | L. | — | | |
| - esteri | » | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza | L. | | 318.556.392.572 | 281.765.274.346.039 |
| TOTALE... | L. | | | 435.964.326.597.633 |

*Il ragioniere generale*: SALONICO

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Assunzione di personale a contratto di cittadinanza italiana presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani aventi sede in Paesi compresi nelle seguenti aree geografiche: Africa, Medio ed Estremo Oriente.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto interministeriale in data 16 novembre 1981 recante norme per l'iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462, recante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Considerata la necessità di procedere alle assunzioni di personale a contratto nei Paesi di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 462;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'assunzione di personale a contratto di cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, modificati dalla legge n. 462 del 13 agosto 1980, presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani aventi sede in Paesi compresi nelle seguenti aree geografiche: Africa, Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Possono essere assunti a contratto coloro che:

1) abbiano la cittadinanza italiana;

2) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età;

3) siano di buona condotta;

4) siano di sana costituzione fisica;

5) siano forniti di titolo di studio corrispondente alle mansioni contrattuali per le quali chiedono l'assunzione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado per le mansioni di concetto; diploma di istruzione secondaria di primo grado per le mansioni esecutive);

6) posseggano le conoscenze linguistiche e gli altri requisiti specifici indicati nel successivo art. 3 in relazione alle singole sedi.

Art. 3.

Le sedi e le mansioni per le quali è prevista l'assunzione di personale a contratto sono quelle che vengono di seguito elencate con l'indicazione delle conoscenze linguistiche e dei requisiti particolari richiesti per ciascuna destinazione.

AREA GEOGRAFICA DELL'AFRICA

| Sede | Mansioni | N. posti | Requisiti particolari |
|---|---|---|---|
| Ambasciata Brazzaville | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua francese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in francese. |
| Ambasciata Tananarive | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua francese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in francese; pratica della tenuta di archivio. |
| Ambasciata Luanda | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua portoghese; ottima conoscenza della dattilografia; pratica della tenuta d'archivio. |
| Ambasciata Luanda | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua portoghese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in portoghese; pratica di stenografia. |
| Ambasciata Freetown | concetto | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; conoscenza del funzionamento e della attività di un ufficio commerciale. |
| Ambasciata Yaoundè | concetto | 1 | Ottima conoscenza della lingua francese; conoscenza della legislazione consolare. |
| Ambasciata Khartoum | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in inglese. |
| Ambasciata Dakar | concetto | 1 | Ottima conoscenza della lingua francese; conoscenza del funzionamento e dell'attività di un ufficio commerciale. |
| Ambasciata Libreville | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua francese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in francese; nozioni di contabilità. |

AREA GEOGRAFICA DEL MEDIO ORIENTE

| Sede | Mansioni | N. posti | Requisiti particolari |
|---|---|---|---|
| Ambasciata Aden | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia; pratica della tenuta d'archivio. |
| Ambasciata Tripoli | esecutive | 1 | Buona conoscenza della lingua araba; ottima conoscenza della dattilografia in italiano e conoscenza della dattilografia in arabo. |

AREA GEOGRAFICA DELL'ESTREMO ORIENTE

| Sede | Mansioni | N. posti | Requisiti particolari |
|---|---|---|---|
| Ambasciata Kabul | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia; pratica della tenuta d'archivio. |
| Ambasciata Dacca | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia, anche in inglese; conoscenza delle norme relative all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. |
| Ambasciata Hanoi | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia; nozioni di contabilità. |

| Sede | Mansioni | N. posti | Requisiti particolari |
|---|---|---|---|
| Ambasciata Islamabad | esecutive | 1 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia. |
| Ambasciata Pechino | concetto | 1 | Buona conoscenza della lingua cinese; collaborazione ufficio stampa. |
| Ambasciata Pechino | esecutive | 2 | Ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza della dattilografia. |

Art. 4.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2 ed avendo interesse ad essere assunti a contratto in una delle sedi per lo svolgimento delle mansioni elencate nel precedente art. 3, desiderano essere iscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti di cui all'art. 2 della legge n. 462 del 1980 e all'art. 1 del decreto interministeriale in data 16 novembre 1981 di cui alle premesse, sono invitati a presentare domanda, in carta legale, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

*a*) la data ed il luogo di nascita ed il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

*d*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*e*) il titolo o titoli di studio posseduti;

*f*) la lingua o le lingue straniere conosciute ed il grado di conoscenza rispettivo;

*g*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*h*) la sede — tra quelle indicate nell'art. 3 del precedente bando — alla quale desiderano essere destinati. La domanda può essere presentata anche per più sedi o per ogni possibile sede con l'indicazione dell'ordine di preferenza;

*i*) le mansioni contrattuali (di concetto, esecutive) per le quali, in relazione al titolo di studio posseduto ed ai posti disponibili, chiedono l'assunzione;

*l*) il possesso degli altri requisiti specifici richiesti nell'art. 3 del presente bando per le sedi presso le quali chiedono di essere assunti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora egli si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dalla autorità diplomatica o consolare italiana.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V. L'interessato può inviare la domanda al Ministero direttamente o, se risiede all'estero, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

Le domande che perverranno al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* saranno esaminate dall'apposita commissione di cui all'art. 6. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo tale termine.

Art. 5.

L'aspirante contrattista deve produrre in carta legale il certificato di nascita, quello di cittadinanza, quello di residenza ed il certificato penale, il diploma o il certificato relativo al titolo di studio posseduto, nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle mansioni contrattuali. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

I documenti indicati nel precedente comma devono essere allegati alla domanda o fatti pervenire al Ministero prima che si pronunci sulla domanda stessa l'apposita commissione. La domanda può essere presa in considerazione solo dopo che siano pervenuti al Ministero i documenti suddetti.

L'interessato può presentare anche altri documenti utili a dimostrare il possesso di altri requisiti ed elementi che possano assumere rilievo per la sua valutazione.

Il possesso del requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'amministrazione.

L'amministrazione si riserva di verificare l'esistenza del requisito dell'idoneità fisica prima della stipulazione del contratto di assunzione.

Art. 6.

L'accertamento del possesso dei requisiti occorrenti per la assunzione e degli elementi di valutazione preferenziale dei richiedenti è effettuato dalla commissione mediante prove di esame consistenti in:

un colloquio volto ad accertare le attitudini professionali nel corso del quale è svolta anche la conversazione nella lingua richiesta e una traduzione orale estemporanea, senza l'uso del dizionario, da un testo di ufficio dalla lingua in italiano; nonchè in una prova consistente in operazioni proprie del lavoro di ufficio, da effettuarsi subito dopo il colloquio proposto ai candidati secondo le mansioni per le quali concorrono.

I candidati sono altresì sottoposti, oltre che al colloquio e alla prova pratica di cui al comma precedente, ad una prova consistente in una traduzione scritta, senza l'uso del vocabolario, disponendo di un'ora di tempo, da un testo di ufficio italiano nella lingua estera specificata nell'art. 3.

Per quelle mansioni che richiedono la conoscenza ottima di una o più lingue, oltre alla conversazione compresa nel colloquio, i candidati dovranno effettuare: due traduzioni scritte, sempre senza l'uso del dizionario, di testi di ufficio una dall'italiano nella o nelle lingue richieste e l'altra da queste ultime in italiano.

Per ciascuna traduzione scritta i candidati disporranno di un'ora di tempo.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve ottenere il punteggio di almeno 70/100, con votazione non inferiore ai 60/100 per ciascuna prova.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 6 del presente decreto è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di II classe, che la presiede, di tre funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario di legazione o equiparato, di un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparato, di un rappresentante del personale scelto tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione.

Alla commissione possono essere aggiunti membri esperti per la valutazione delle conoscenze linguistiche del candidato e di altre cognizioni da accertare mediante prove di esame di cui all'art. 6.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato.

Art. 8.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

I candidati che risulteranno idonei saranno iscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti.

Gli aspiranti idonei che concorrono per la stessa sede o le stesse mansioni saranno graduati secondo l'ordine derivante dai titoli di valutazione professionale.

Nel caso in cui l'aspirante consegue un punteggio che comporterebbe il collocamento in graduatoria per più di una delle sedi da lui indicate nella domanda, egli sarà iscritto nella graduatoria relativa a quella delle suddette sedi per la quale si è più vantaggiosamente classificato. Nell'ipotesi di pari classifica-

zione dell'aspirante per più di una delle sedi per le quali concorre, l'iscrizione in graduatoria sarà fatta con riguardo all'ordine di gradimento preferenziale da lui indicato nella domanda; qualora l'aspirante abbia omesso tale indicazione, egli sarà iscritto in graduatoria per la sede che sarà determinata dalla commissione.

Art. 9.

Sulla base della graduatoria formata per ciascuna sede, il Ministero autorizza l'ufficio all'estero a stipulare il contratto di assunzione con il primo graduato per la relativa sede e comunica a detto ufficio il termine che è stato fissato all'interessato per la sua presentazione presso la sede di assunzione.

Se l'aspirante contrattista non raggiunge la sede di assunzione nel termine stabilito dal Ministero degli affari esteri egli è cancellato dalla graduatoria.

In luogo dell'aspirante cancellato dalla graduatoria può essere autorizzata l'assunzione del candidato che lo segue nella graduatoria per la sede di cui trattasi; nello stesso modo si provvederà anche nel caso che il posto messo a concorso col presente decreto, dopo essere stato occupato, si renda nuovamente libero, per qualsiasi causa, nel corso dell'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 5 agosto 1982

*Il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1983
*Registro n.* 11 *Esteri, foglio n.* 240

**(4807)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

## Concorsi pubblici, per esami, a posti nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo, nella qualifica di collaboratore tecnico del ruolo tecnico (analista di centro elettronico), nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico (programmatore di centro elettronico), nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo, nella seconda qualifica professionale, indirizzo tecnico-edilizio, nella qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico (addetto ai sistemi informativi), nella qualifica di operatore tecnico con funzioni di centralinista e nella qualifica di agente tecnico del ruolo tecnico con funzioni di autista.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di otto posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o in matematica o in sociologia.

Età non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di collaboratore tecnico in prova del ruolo tecnico (analista di centro elettronico) dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali, matematica, informatica, ingegneria.

Età non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente tecnico in prova del ruolo tecnico (programmatore di centro elettronico) dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con la sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con la sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti nella seconda qualifica professionale, indirizzo tecnico-edilizio, in prova, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno inoltre essere iscritti all'albo professionale dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore tecnico in prova del ruolo tecnico (addetto ai sistemi informativi) dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella qualifica di operatore tecnico con funzioni di centralinista, in prova, del ruolo tecnico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico in prova del ruolo tecnico, con funzioni di autista, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso della patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

**(4806)**

## OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario presso il centro per il trapianto del fegato ed organi annessi e per il trattamento del coma epatico acuto.**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il centro per il trapianto del fegato ed organi annessi e per il trattamento del coma epatico acuto, a:

tre posti di tecnico di laboratorio;

un posto di capo sala;

centoquindici posti di infermiere professionale (di cui sette per il suddetto centro);

tre posti di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 3 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(327/S)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832260)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi* ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**